



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE

in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 3867/2023 R.G.

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliato in Lecce, alla via 47° Reggimento Fanteria n. 4, presso lo studio degli
Avv.ti Danilo Lorenzo e Giovanni Antonazzo, che lo rappresentano e difendono, come da mandato
in calce all'atto di citazione;

ATTORE

E

Controparte_1

elettivamente domiciliato in Lecce, al Viale Lo Re, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Positano, che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce alla comparsa di risposta;

CONVENUTO

E

Controparte_2

[...]

elettivamente domiciliate in Gallipoli, alla via Udine, n. 11, presso lo studio degli Avv.ti Marcello
De Marini e Anna R. Cazzella, che le rappresentano e difendono, come da mandato in calce alla
comparsa di risposta;

CONVENUTE

E

Controparte_3

elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Abate Gimma, n. 147, presso lo studio dell'Avv.
Gabriella Sanvito, che la rappresenta e difende, come da mandato in atti;

CONVENUTA

E

Controparte_4

elettivamente domiciliato in Lecce, al Viale Otranto, n. 117, presso lo studio degli Avv.ti Flavio Fasano e Alessandra Assunta Luchina, che lo rappresentano e difendono, come da mandato in calce alla comparsa di risposta;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Come da verbale d'udienza del 17.4.2026.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato *Parte_1* conveniva in giudizio *CP_1* [...], deducendo che: attore e convenuto erano figli di *CP_5*; che quest'ultimo, prima del suo decesso avvenuto il 13.12.2021, era socio, per la quota del 50%, di due società denominate rispettivamente *Controparte_6* . *CP_* e Mare Azzurro Distribuzione S.r.l.; che nel 2020 tra i due soci era stato redatto un preliminare di cessione di quote, con cui erano stati regolati i reciproci rapporti di dare/avere e stabilito che il socio *CP_4* avrebbe ceduto le sue di quote (ovvero il 50% della *CP_7* ed il 50% della M.A.D. S.r.l.) a *CP_5*; che, tuttavia, contrariamente a quanto pattuito, in data 13.11.2020, le quote delle due società di proprietà di *CP_4* erano state acquistate dal *Controparte_1*; che, in data 30.12.2021, in qualità di amministratore unico e socio di Mare Azzurro Distribuzione S.r.l., con il voto per procura del di lui padre (ormai deceduto da oltre due settimane), *Controparte_1* aveva posto in scioglimento la Mare Azzurro Distribuzione S.r.l. e, successivamente, in qualità di Liquidatore aveva proceduto anche a cancellare la società dal registro imprese con deliberazione del 31.05.2022; che tale ultima deliberazione era stata adottata con il voto di *Controparte_3* madre di attore e convenuto e moglie di *CP_5*, in rappresentanza di *CP_5* (ormai deceduto da oltre sei mesi) ed in virtù della medesima presunta procura rilasciata esclusivamente per partecipare all'assemblea del 30.12.2021; che la società Mare Azzurro Distribuzione era stata travasata nella Per Mare S.r.l., di proprietà esclusiva di *Controparte_1*; che sempre nella giornata del 13.11.2020, *Controparte_1* si era, altresì, fatto nominare socio accomandatario della società in accomandita semplice e, in tale qualità, aveva anche modificato i patti sociali includendo all'art. 11 una clausola che, in deroga allo schema legale di

automatica trasmissione delle quote del socio accomandante *iure hereditatis* (art. 2322 c.c.), escludeva illegittimamente dalla s.a.s. gli eredi di CP_5, tra cui l'attore.

Sosteneva che il contratto del 13.11.2020 era in radice invalido per illiceità della causa (artt. 1418 e 1343 c.c.) e non meritevolezza degli interessi concretamente perseguiti con il negozio (art. 1322 c.c.), in quanto posto in essere in contrasto con le norme vigenti in materia di successioni, in quanto la presunta cessione era avvenuta ad un "prezzo simbolico" e in quanto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato (nella specie, circonvenzione d'incapace, punito dall'art. 643 cod. pen.), poiché già nell'anno 2008, a CP_5 era stata diagnosticata una grave forma di Parkinson. In subordine, riteneva che il contratto fosse annullabile ai sensi degli artt. 428 e 1425 c.c. e comunque simulato.

Concludeva chiedendo di *"I. dichiarare nullo il contratto di cessione quota e atto di modifica della Controparte_6 . CP_7 (rep. n. 6579 – Racc. n. 4428) a rogito per Notar Per_ di Per_2 in Lecce del 13.11.2020;*

I.I. in subordine, annullare il contratto di cessione quota e atto di modifica della Perrone Emilio & Co. s.a.s. (rep. n. 6579 – Racc. n. 4428) rogito per Notar Per_ di Per_2 in Lecce del 13.11.2020;

II. in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la simulazione del contratto di cessione quota e atto di modifica della Perrone Emilio & Co. s.a.s (rep. n. 6579 – Racc. n. 4428) rogito per Notar Per_ di Per_2 in Lecce del 13.11.2020 e, per l'effetto, ridurla ai sensi dell'art. 555 c.c., al fine di reintegrare la quota di legittima spettante al sig. Parte_1

III. con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite".

Con provvedimento del 23.10.2023 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1 e disposto il rinnovo della notifica dell'atto di citazione nei confronti degli altri convenuti CP_3 [...] Controparte_2, CP_2 e Controparte_4.

Con comparsa di risposta depositata l'1.12.2023 si costituivano in giudizio Controparte_2 e CP_2 altre figlie di CP_5, che concludevano come segue: *"1. preliminarmente disporre il sequestro conservativo e giudiziario di tutte le quote della Perrone Emilio & co S.a.s. con nomina di amministratore giudiziario;*

2. dichiarare che i due rogiti di vendita delle quote sociali sia della MAD S.r.l. che della CP_5 [...] co S.a.s. per notar Persona_3, (allegati 3 e 3 bis) rispettivamente con repertorio 6579, raccolta 4428 e repertorio 6578 raccolta 4427 sono simulati e che in realtà nascondono una donazione da parte di CP_5 in favore del figlio CP_1 ;

3. dichiarare la nullità del rogito per notar Persona_4 del 30 dicembre 2021, repertorio 915 raccolta 704 e dunque la nullità della deliberazione assembleare adottata, avendo l'amministratore unico Controparte_1 dichiarato il falso nel comunicare che in assemblea era rappresentato

l'intero capitale sociale in persona di lui medesimo e di Controparte_3, la quale sarebbe intervenuta in rappresentanza del socio CP_5 in forza di valida delega scritta acquisita agli atti sociali. CP_5 non poteva essere rappresentato in quell'assemblea poiché già deceduto da tempo. La delega non era valida anche perché riguardava la nomina di un amministratore e non invece la cessazione della società; non era valida, infine, perché a firma apocrifa e per tale motivo le convenute disconoscono formalmente quella delega e riservano di proporre querela di falso;

4. dichiarare l'avvenuto scioglimento della CP_7 Controparte_8 perché il socio accomandatario non ha liquidato le quote di appartenenza agli eredi di CP_5 nel termine di mesi sei dalla morte di quest'ultimo e non ha neppure in alternativa fatto rientrare gli eredi nella società con le rispettive quote sociali;

5. ridurre le donazioni eseguite perché ledono la quota di legittimario delle convenute CP_9 [...] e CP_2, al fine di reintegrare le quote delle stesse;

6. dichiarare la nullità della variazione degli atti sociali operata da Controparte_1, così da impedire la successione degli altri eredi poiché non ne aveva l'autorità, per difetto del quorum deliberativo;

7. condannare le parti soccombenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di questo giudizio oltre ad accessori”.

In data 19.12.2026, si costituiva Controparte_1, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore dell'arbitro unico previsto dall'art. 13 dello Statuto sociale della s.a.s. Eccepiva, altresì, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia di successioni.

Sosteneva che fossero inconferenti tutti i presunti vizi che avrebbero avvinto le deliberazioni assembleari della Mare Azzurro Distribuzione S.r.l. (quella di nomina ad amministratore unico, di scioglimento della società e di approvazione del bilancio finale di liquidazione) perché non più impugnabili (peraltro al più avrebbero dovuto esserlo davanti al Tribunale delle Imprese di Bari) per decorrenza dei termini decadenziali di 90 giorni previsti dall'art. 2479-ter c.c. e soprattutto per l'intervenuta cancellazione della società dal R.I. che ne determinava l'irrevocabile e definitiva estinzione. Contestava, poi, le domande nel merito.

Concludeva chiedendo di: “1) Preliminarmente, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della cognizione esclusiva dell'arbitro unico previsto dallo statuto vigente;

2) Sempre preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per difetto di mediazione obbligatoria;

3) *Nel merito, rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto per i motivi ampiamente esposti nel corpo dell'atto;*

4) *Condannare stante il manifesto carattere temerario della lite, l'attore al risarcimento dei danni subiti dal convenuto nella misura di euro 20.000,00 ovvero nella diversa misura che il Tribunale riterrà di giustizia nella sentenza di rigetto ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., oltre al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.*

5) *Il tutto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anti-statario”.*

Con comparsa depositata il 16.2.2024, si costituiva **Controparte_4** che concludeva per la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese.

Il Giudice concedeva termine per l'esperimento del tentativo di mediazione che veniva successivamente effettuato, senza sortire esito positivo.

All'udienza del 20.12.2024, veniva riunito al presente giudizio, per connessione oggettiva e soggettiva, il procedimento avente n. 3891/23 R.G. avente ad oggetto la domanda di [...] **Parte_1**

relativa alla nullità e/o l'annullabilità del contratto di cessione quota della società Mare Azzurro Distribuzione S.r.l. (rep. n. 6578 –Racc. n. 4427) a rogito per Notar **Per_1** di Pietro in Lecce del 13.11.2020, con conseguente condanna di **Controparte_1** al pagamento di tutti i danni procurati all'attore, liquidati, in via cautelativa, in euro 250.000,00.

Con ordinanza del 14.4.2025, veniva autorizzata la chiamata in causa di **Controparte_10** [...] da parte di **Parte_1** nonché la chiamata in causa di **Controparte_3**, anche con riguardo alle ulteriori domande proposte.

Con comparsa di risposta del 5.9.2025 si costituiva in giudizio **Controparte_3** che concludeva per il rigetto delle domande attoree, con risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., con distrazione in favore del difensore antistatario.

Con ordinanze del 6.9.2025, venivano dichiarate inammissibili le istanze di sequestro giudiziario proposte dagli attori e rigettata l'istanza di sequestro conservativo proposta da **Controparte_2** e **CP_2**

Con ordinanza del 10.11.2025, veniva revocata la contumacia di **Controparte_3**, si dava atto del fatto che la società **Controparte_10** era stata sciolta e che proseguiva la sua attività il socio **Controparte_1** individualmente, che pertanto, nonostante **Parte_1** avesse citato la **Parte_2** società di **Controparte_1**, si rigettava la richiesta di dichiararne la contumacia in quanto soggetto giuridico estraneo alla causa di cui non era mai stata autorizzata la

citazione. La causa veniva rinviata per la discussione e decisione sulle questioni pregiudiziali e preliminari relative a:

1. incompetenza di questo Giudice in favore del Tribunale per le Imprese di Bari con riguardo alla domanda sub 3 contenuta nella comparsa di `Controparte_2` e `CP_2` (impugnazione delibera assembleare di società di capitali);
2. applicabilità della clausola compromissoria con riguardo alla domanda sub 4 contenuta nella comparsa di `Controparte_2` e `CP_2` (dichiarazione di avvenuto scioglimento di s.a.s.);
3. difetto di legittimazione passiva di `Controparte_4`.

In data 17.4.2026, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.

Ritiene questo Giudice che appartenga alla competenza del Tribunale per le Imprese di Bari la competenza a decidere sulla domanda sub 3 della comparsa di risposta di `Controparte_2` e `CP_2` [...] avente ad oggetto la nullità di una delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, in virtù di quanto disposto dagli artt. 3, comma 2, lett. a) e 4, comma 1 del d.lgs. n. 168/2003, e, in virtù delle medesime norme, per quanto connessa, sulla domanda sub 6, della medesima comparsa, per la parte avente ad oggetto variazione degli atti sociali della Mare Azzurro Distribuzione S.r.l.

Anche l'eccezione relativa alla validità e applicabilità al caso di specie della clausola compromissoria di cui all'art. 13 dello Statuto sociale della Perrone Emilio & Co. s.a.s, sebbene non rilevi sotto il profilo del difetto di giurisdizione, è fondata e merita accoglimento.

Sul punto occorre osservare che la giurisprudenza della Corte di legittimità appare contrastante in merito all'individuazione della natura dell'eccezione relativa alla sussistenza di clausola compromissoria.

Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha sostenuto, dapprima, che la questione non concerne la giurisdizione ma la competenza. In particolare, ha avuto modo di precisare che *“L'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificare il rilievo d'ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri”* (Cass., sez. VI, 5.6.2019, n. 15300). D'altronde, più recentemente ha affermato che *“L'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito sebbene la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria; ne deriva che, seppure*

formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perché inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto” (Cass., sez. II, 8.8.2019, n. 21177; in senso analogo anche Cass. 24.11.2020, n. 26696 e Cass. 10.6.2024, n. 16071). Tale ultimo orientamento accoglie evidentemente una qualificazione in termini negoziali della decisione arbitrale.

Ad ogni buon conto, l'atto costitutivo della Perrone Emilio & Co. s.a.s. prevedeva espressamente all'art. 13, sin dall'11.1.1986, che fossero devolute ad un arbitro, amichevole compositore, le controversie derivanti dal medesimo atto, e conseguentemente deve ritenersi applicabile la clausola compromissoria alla domanda sub 4 della comparsa di risposta di **Controparte_2** e **CP_2** [...] nonché la domanda sub 6 di nullità delle variazioni sociali relative a tale società in quanto connessa.

Su tali eccezioni preliminari **Controparte_2** e **CP_2** sono soccombenti nei confronti di **Controparte_1** e **Controparte_3** e devono, pertanto, essere condannate alla refusione delle spese di lite negli importi liquidati in dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Per quanto concerne, invece, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva di **CP_4** [...], ritiene questo Giudice che essa non possa essere accolta, in quanto il predetto **CP_4** è parte degli atti di cui si chiede la nullità, annullamento, accertamento della simulazione. La sua presenza in giudizio, in quanto cedente/simulato alienante è necessaria per l'accertamento della simulazione relativa, trattandosi di litisconsorzio necessario. L'erede che agisce per la reintegrazione della quota di legittima si pone come terzo rispetto all'atto. Non vi è, dunque, difetto di legittimazione passiva, anche se il cedente non ha un apparente interesse a contraddire; infatti, la legittimazione passiva è determinata dalla titolarità della posizione di parte cedente nell'atto simulato, non dalla volontà o dall'interesse concreto del soggetto a difendersi, dovendo la sentenza che accerti la simulazione produrre effetti nei confronti di tutti i contraenti.

L'eccezione *de qua* va, pertanto, rigettata. Le spese sul punto sono rimesse al definitivo.

P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

1) dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Lecce, in favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese costituita presso il Tribunale di Bari con riguardo alla domanda sub 3 della

comparsa di risposta di *Controparte_2* e *CP_2* e per quanto connessa alla domanda sub 6, della medesima comparsa, di variazione degli atti sociali della Mare Azzurro Distribuzione S.r.l., fissando per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;

2) dichiara improcedibile la domanda sub 4 di cui alla comparsa di risposta di *Controparte_2* e *CP_2* e per quanto connessa, la domanda sub 6, della medesima comparsa, di variazione degli atti sociali, per essere applicabile la clausola compromissoria di cui all'art. 13 dell'atto costitutivo della Perrone Emilio & Co. s.a.s.;

3) condanna *Controparte_2* e *CP_2* in solido al pagamento in favore di *Controparte_1* delle spese di lite, con riferimento alle statuizioni di cui ai punti 1 e 2 della presente sentenza, che si liquidano in € 3.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;

4) condanna *Controparte_2* e *CP_2* in solido al pagamento in favore di *CP_3* [...] delle spese di lite, con riferimento alle statuizioni di cui ai punti 1 e 2 della presente sentenza, che si liquidano in € 3.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;

5) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di *Controparte_4* ;

6) rimette al definitivo la statuizione sulle spese con riguardo al punto 5 della presente sentenza.

Lecce, 14.5.2026

IL GIUDICE

Dott.ssa Manuela Pellerino